

REGOLAMENTO D'USO DEL CAMPO SPORTIVO

ART.1

Il Comune di Casamarciano gestisce direttamente il proprio Campo Sportivo situato in località Pantano.

ART.2

Per la gestione degli impianti sportivi l'assessorato si avvarrà della collaborazione consultiva della Commissione Comunale di gestione degli impianti sportivi, formata da:

- il Sindaco o l'Assessore delegato;
- n.2 consiglieri comunali, uno dei quali in rappresentanza della minoranza;
- un rappresentante per ciascuna associazione sportiva locale nominato dal Consiglio comunale su designazione delle società sportive interessate;
- un rappresentante per il Centro Storico-Fraz.Schiava;
- un rappresentante per il Rione abitativo Gescal-Località 40 moggi;

La Commissione comunale di gestione degli impianti sportivi dura in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

ART.3

In ogni caso l'uso del campo è autorizzato dal Sindaco o Assessore delegato.

ART.4

Ogni domanda di concessione indirizzata al Comune, dovrà indicare lo scopo della riunione, il giorno e l'ora di inizio, la denominazione sociale delle squadre, il nominativo del Presidente del sodalizio, nonché l'indicazione se la riunione è pubblica senza biglietto d'ingresso ovvero a pagamento.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART.5

Tutte le domande di concessione dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il giovedì della settimana precedente quella in cui si dovrà svolgere la gara. Pertanto ogni richiesta pervenuta oltre tale termine, non sarà presa in considerazione.

ART.6

L'Assessore delegato rilascerà l'autorizzazione all'uso del campo dopo aver interpellato la Commissione per la gestione degli impianti sportivi ed in base ai programmi per le manifestazioni sportive interessate agli impianti comunali e fermo restando le condizioni di agibilità dell'impianto. La concessione non autorizza l'uso delle dipendenze (depositi, bar, posteggi, pubblicità e simili) dell'impianto, che vanno autorizzate e concesse separatamente.

ART.7

Ogni concessione d'uso per allenamenti (per un massimo di 25 atleti) ha una durata di 90 minuti e comunque non dovrà eccedere un tempo complessivo di 3 ore.

Il Comitato di gestione provvederà alla monetizzazione oraria per gli allenamenti per:

A)-residenti

B)-non residenti

e categorie di appartenenza della Società.

ART.8

L'Ente organizzatore che, per motivi non imputabili al Comune non può svolgere le manifestazioni programmate ed autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART.9

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessore delegato può revocare la concessione d'uso sino a 5 giorni prima dell'inizio delle gare.

ART.10

In caso di impedimento tecnico che non consenta l'uso dell'impianto, già prenotato, il Comune si attiverà, subito, per la rimozione dello stesso.

In caso di impossibilità manifesta l'autorizzazione si intenderà procrastinata ad altra data da concordare con il Comune.

ART.11

Tutte le spese per l'illuminazione durante le manifestazioni notturne, che si svolgano negli impianti all'aperto, sono a carico dei richiedenti.

ART.12

Tutti i versamenti dovranno essere fatti alla Tesoreria Comunale entro e non oltre tre giorni dallo svolgimento delle gare. Il mancato pagamento delle tariffe o di quanto altro dovuto autorizza il Comune al recupero delle relative somme e non dà diritto a successive concessioni.

ART.13

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale e avrà l'obbligo di risarcire l'Ente civico di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori delle attrezzature mobili od immobili. Ove il concessionario all'atto della consegna del campo riscontrasse danni o avarie agli impianti e loro infissi dovrà immediatamente farli presente a chi di ragione a sollievo di ogni sua responsabilità.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART.14

L'Amministrazione comunale non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli utenti degli impianti, salvo che per i rischi della R.C.T. derivanti dalla staticità del patrimonio sportivo concesso in uso. Resta inteso che, l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi federali e da quelli di P.S. ;pertanto coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.

ART.15

Il personale addetto agli impianti non può sotto qualsiasi forma fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti attrezzi o quant'altro occorresse per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto ogni forma di commercio o di assistenza retribuita non è assolutamente ammessa, salvo particolari autorizzazioni della Giunta Municipale per il personale comunale o esterno incaricato dell'assistenza , sorveglianza e pulizia del complesso sportivo.

ART.16

La vigilanza degli impianti sportivi è affidata a personale del comune. Gli eventuali reclami circostanziati dovranno pervenire, per raccomandata, entro tre giorni dal fatto all'Amministrazione comunale.

ART.17

Tutti gli immobili e gli impianti del campo non possono essere adibiti a manifestazioni diverse dalla normale destinazione o che non siano strettamente attinenti alla destinazione stessa, salvo autorizzazione della Giunta Municipale.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART.18

Qualora gli impianti sportivi comunali venissero concessi per lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche o simili (come spettacoli viaggianti ed attrazioni varie) , gli organizzatori dovranno versare alla Tesoreria Comunale una somma da lire 200.000 ad 1.000.000 per giorno o frazione di giorno a seconda della manifestazione ed un deposito cauzionale da lire 500.000 a 2.000.000 salvo variazioni particolari disposte dalla Giunta Municipale. Qualora le manifestazioni di cui sopra fossero svolte a titolo benefico, la percentuale e la tariffa complessiva saranno ridotte del 50%, mentre se svolte con ingresso libero e senza scopi pubblicitari , l'uso richiesto potrà essere concesso gratuitamente.

ART.19

Vengono esonerate da ogni pagamento le Società sportive senza fini di lucro che partecipano alle gare di categorie giovanili o gli Enti di propaganda sportiva, sia per lo svolgimento delle gare che degli allenamenti, purchè l'ingresso sia gratuito.

In tal caso le spese vive di gestione e custodia sono a carico delle società richiedenti.

ART.20

Per l'uso degli impianti con illuminazione in caso di manifestazione a pagamento, oltre all'importo previsto al precedente articolo, si stabilisce la seguente tariffa:

LIRE 20.000 PER OGNI ORA D'USO

ART.21

Qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari alle norme regolamentari, autorizza l'Amm/ne comunale (senza che occorra diffida o costituzione in giudizio) a revocare la concessione, senza pregiudizio di maggiori spese che possano essere reclamate per danni o per altri titoli.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART.22

In caso di richiesta di concessione singola (per una sola gara) la Società richiedente dovrà versare alla Tesoreria comunale la somma di lire 50.000 per le Società locali e lire 70.000 (non locali) per partite ufficiali (CONI-FIGC-CSI-UISP) fino alla 2^a Categoria FIGC e lire 40.000 per partite amichevoli.

Per gare ufficiali di categorie superiori si applicano le seguenti tariffe:

- lire 70.000 (locali)-80.000 (non locali) 1^a Categoria;
- lire 100.000 per categorie superiori.

Tali tariffe vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT.

La durata di occupazione del campo è consentita per 2,5 ore. Ulteriore prosiegua della permanenza sull'impianto viene monetizzata in lire 30.000 per ogni ora.

ART.23

Al presente disciplinare sono soggetti tutti i sodalizi sportivi e tutti i praticanti sport, salvo convenzioni particolari stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART.24

Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del presente disciplinare, per l'uso degli impianti comunali, si applicano le vigenti norme legislative sulle attività sportive e gli usi e costumi vigenti in materia.